REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/29 DEL 21.6.2010

Oggetto: **Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. 23.4.2008 n. 24/23, relativa al "Progetto per il riutilizzo di ceneri provenienti da centrali termoelettriche (CER 100102) nei due stabilimenti della Società Premix S.r.l. in località Marinella nel Sito di Interesse Nazionale della zona industriale di Porto Torres" in Comune di Porto Torres. Proponente: Premix S.r.l.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Premix S.r.l. ha presentato, nel febbraio 2010, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto l'intervento di cui trattasi è ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008, punto n. 7, lett. q), "Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006)".

L'intervento si riferisce all'aumento, sino ad un massimo di 200 tonnellate/giorno, per ognuno dei due stabilimenti, dei quantitativi giornalieri di ceneri (Codice CER 100102) attualmente utilizzati nel processo per la produzione di malte premiscelate, senza nessuna variazione dell'impianto esistente, costituito da due corpi distinti (stabilimento P e stabilimento E), entrambi di proprietà della Società Premix S.r.l., autorizzati dalla Provincia di Sassari (con determinazioni n. 12 e n. 13 del 3.8.2009) a svolgere le attività di recupero R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) e R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate ai punti da R1 a R12 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006). L'intervento non prevede alcun investimento.

Il processo produttivo all'interno dello stabilimento P è finalizzato alla produzione di malte secche premiscelate per muratura e intonaco ed è articolato nelle seguenti fasi:

- essicazione del pietrisco;
- essicazione della sabbia silicea;
- macinazione e vagliatura della pietra calcarea;

- stoccaggio delle materie prime;
- dosaggio e miscelazione componenti.

Nello stabilimento E si producono e si vendono intonaci e malte secche premiscelate in polvere e adesivi cementizi per muratura e intonaco, collanti e rasanti per l'edilizia. Le fasi produttive sono simili a quelle elencate per lo stabilimento P:

- essicazione pietrisco o sabbie silicee;
- macinazione e vagliatura della pietra;
- stoccaggio delle materie prime;
- dosaggio e miscelazione componenti;
- pellettizzazione e insacco.

Il processo produttivo prevede la registrazione delle materie prime in ingresso, il loro deposito all'interno dei silos chiusi, il dosaggio e la miscelazione e infine lo stoccaggio del prodotto finito in silos chiusi. Per quanto riguarda in particolare le ceneri, la messa in riserva avviene all'interno di due silos di capacità pari a 91 tonnellate, uno per ognuno dei due stabilimenti.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), a conclusione dell'istruttoria, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. all'interno dell'impianto dovranno essere trattati esclusivamente rifiuti contrassegnati dal codice CER 100102 - ceneri leggere di carbone;
2. la messa in riserva (R13) delle ceneri, contraddistinte dal codice CER di cui al punto precedente, dovrà avvenire esclusivamente all'interno dei due silos dedicati, all'interno dei due stabilimenti, e non potrà essere superato il limite di 91 tonnellate per la capacità di stoccaggio istantanea di ogni stabilimento;
3. con riferimento alle emissioni in atmosfera:

a. dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e le indicazioni contenute nella Delib.G.R. n. 47/31 del 20.10.2009 (Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera);

b. all'avvio della fase di produzione si dovrà procedere all'analisi delle polveri totali nei camini di emissione in atmosfera. Tali analisi dovranno essere eseguite con frequenza semestrale durante il primo biennio e i risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS;

c. la cadenza delle operazioni di manutenzione periodica dei sistemi di filtrazione dovrà essere rivista in funzione dall'aumento della capacità produttiva, di modo da garantire il rispetto dei limiti di legge sulle emissioni;

d. si dovrà provvedere al monitoraggio delle polveri diffuse, da svolgersi con frequenza annuale in punti significativi (piazzali, zone di transito dei mezzi, aree di carico/scarico);

e. per contenere la formazione di polveri si dovrà mantenere un adeguato grado di umidità nelle aree di transito dei mezzi e di movimentazione dei materiali;

4. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al comune di Porto Torres, al Dipartimento provinciale dell'ARPAS e alla Provincia di Sassari;

5. con riferimento alle acque reflue prodotte all'interno dell'impianto:

a. in entrambi gli stabilimenti la gestione delle acque meteoriche dovrà rispettare le indicazioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi);

b. lo scarico dei reflui, comprese le acque di prima pioggia, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti allo scarico del regolamento fognario Consortile, in conformità con quanto previsto nell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione di campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;

c. il sistema di raccolta degli scarichi idrici dovrà essere sottoposto a periodiche verifiche al fine di garantirne l'efficienza;

6. dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato "Progetto per il riutilizzo di ceneri provenienti da centrali termoelettriche (CER 100102) nei due stabilimenti della Società Premix Srl in località Marinella nel Sito di Interesse Nazionale della zona industriale di Porto Torres", in Comune di Porto Torres, proposto dalla società Premix S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Porto Torres, la Provincia di Sassari, il Dipartimento Provinciale dell'ARPAS di Sassari e il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci